

**Avviso per la presentazione delle domande di assegnazione di alloggi
in locazione a canone agevolato posti in:
Fucecchio, Via G. Spadolini 29 - fraz. S. Pierino
Empoli, Via Falcone e Borsellino 162 e Via C.A. Dalla Chiesa 33**

I cittadini dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa interessati, possono presentare domanda per l'assegnazione dei seguenti alloggi di edilizia agevolata che si renderanno disponibili:

- alloggi posti in Fucecchio frazione San Pierino via G. Spadolini 29, di proprietà della società Cooperativa di abitazione Antonio Gramsci s.c.r.l.;
- alloggi posti in Fucecchio frazione San Pierino via G. Spadolini 29, di proprietà di Fallimento Consorzio Etruria Scarl - Reg. Fall. N° 221/2019;
- alloggi posti in Empoli via Falcone e Borsellino n. 162, risultano di proprietà di Fallimento Consorzio Etruria Scarl - Reg. Fall. N° 221/2019;
- alloggi posti in Empoli via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 33, risultano di proprietà di Investire Società di Gestione del Risparmio s.p.a., con sede in Roma, via Po 16/A.

L'accesso agli alloggi è subordinata al possesso dei requisiti generali e specifici stabiliti dalla Regione Toscana con il decreto n°4114, art. 6, e successive modifiche, ovvero:

- a) Avere la cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; Per i cittadini extracomunitari: titolarità di permesso di soggiorno C.E. di lunga durata o di permesso di soggiorno almeno biennale e regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) avere la propria residenza anagrafica o svolgere la propria attività lavorativa in uno dei Comuni dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa;
- c) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero secondo i criteri ed i limiti di cui all'allegato "A", punto 2, lettere d1) e d2) della L.R.T. n. 2 del 2/1/2019. Per l'accertamento di detti requisiti si farà riferimento a quanto prescritto dall'allegato "A", punto 5 della medesima L.R.T. n. 2/2019;
- d) reddito annuo complessivo dell'intero nucleo familiare, risultante dall'ultima dichiarazione fiscale dell'anno di presentazione della domanda, non inferiore ad € **16.500,00** (il reddito minimo viene calcolato senza operare alcuna detrazione o diminuzione percentuale, secondo quanto disposto dal Decreto R.T. 4472/2006) e reddito convenzionale del nucleo familiare - determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 457/78 così come sostituito dall'art. 2 c. 14, del D.L. 23.01.1982, n. 9 - non superiore ad € **46.016,31** (importo dal decreto R.T. n. 4114 del 25/7/2015 di € 38.734,27, rivalutato applicando ad esso l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo calcolato al 31/12/2020);
- e) non aver già ottenuto, a qualsiasi titolo, contributi per l'acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi, ovvero non abbiano ottenuto in qualsiasi parte del territorio nazionale, l'assegnazione in uso, in abitazione, in proprietà o con patto di futura vendita di altri alloggi costruiti con il concorso o il contributo dello Stato, delle regioni o di altri Enti pubblici, nonché con i mutui di cui alla legge n°715/50, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno. L'assegnazione in uso o in abitazione non è motivo di esclusione purché la stessa sia formalmente risolta al momento della stipula del contratto.

E' stabilito inoltre che:

- per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio due anni prima della data di stipula del contratto di locazione/assegnazione in godimento o di concessione, assegnazione o stipula dell'atto preliminare d'acquisto dell'alloggio, e sia dimostrata nelle forme di legge;
- sono equiparate al nucleo familiare, le situazioni di convivenza finalizzate alla reciproca assistenza morale e materiale, che siano instaurate e durino stabilmente da almeno due anni alla data di stipula del contratto di locazione/assegnazione in godimento o di concessione, assegnazione o stipula dell'atto preliminare d'acquisto dell'alloggio e siano dichiarate in forma pubblica con atto di notorietà da parte del richiedente e dei conviventi;
- nel caso di figli conviventi coniugati ovvero di nuovi nuclei familiari o situazioni equiparate che intendono concorrere autonomamente alla fruizione dei benefici, l'accertamento dei requisiti soggettivi si valuta sempre in forma cumulativa ma prescindendo dai nuclei familiari di appartenenza. I nuovi nuclei devono risultare formalmente costituiti ovvero dimostrati nelle forme di legge entro e non oltre i sei mesi successivi alla data di stipula del contratto e assumere la residenza nell'alloggio;
- per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso, al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari e al lordo delle imposte e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'art. 11 del *D.P.R. n. 917/1986* e successive modificazioni. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensione, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, compresi quelli esentasse. Il reddito di riferimento è quello relativo all'ultima dichiarazione fiscale;
- a pena di esclusione, tutti i requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alla lettera d), da tutti i componenti del nucleo familiare, alla data della stipula del contratto di locazione. I requisiti di cui alla lettera d) devono essere posseduti per l'intera durata del contratto, pena la rescissione dello stesso;
- Il limite minimo di reddito non si applica:
 - nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da persone tutte ultra-sessantacinquenni o nel caso in cui il nucleo familiare sia composto al massimo da due persone una delle quali ultra-sessantacinquenne; lo stesso vale per gli studenti universitari purché l'accertamento dei requisiti sia riferito al nucleo familiare di appartenenza;
 - ai nuclei familiari che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera n) della L. R. T. n. 2/2019;
- a parità di condizioni, è riconosciuto titolo di priorità ai nuclei familiari sottoposti a provvedimenti di rilascio dell'alloggio, escluse le cause di morosità.

Ai richiedenti in possesso dei requisiti sopra indicati sarà rilasciato idoneo nulla osta da parte dell'Unione dei Comuni, con il quale potranno prendere contatto con i soggetti proprietari per l'eventuale accesso agli alloggi disponibili e per la conseguente stipula del contratto di locazione.